

AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO

COMMISSIONI TECNICHE NAZIONALI

C.T.N. TRASPORTI CIVILI

1) PARTE GENERALE

1.1 Le Commissioni Tecniche Nazionali (d'ora in avanti definite **C.T.N.**) sono istituite ai sensi degli art.1,6,13 e 16 dello Statuto dell'ASI e sono composte dal **Presidente**, dal **VicePresidente**, dal **Segretario**, dai **Commissari** e dall'**Albo degli Esperti di Marca e/o di Modello e di settore**.

La **C.T.N. Trasporti Civili** è istituita, ai sensi dei succitati articoli dello Statuto dell'ASI, per il più efficace conseguimento degli scopi dell'Ente, nello specifico settore degli **Autocarri e loro Rimorchi, Autobus, Veicoli per uso Speciale, Trasformati e derivati, di Soccorso, Veicoli Abitativi-Ricreazionali (Autocaravan) e tutti gli altri Veicoli in genere adibiti al Trasporto di Cose e al Trasporto Collettivo di Persone, adibiti per usi civili, anche se di derivazione militare o estera.**

1.2 La CTN Trasporti Civili fa proprio il **Codice Tecnico Internazionale FIVA vigente**, ai cui principi culturali uniforma il proprio comportamento.

1.3 L'ASI a domanda degli Iscritti alle Associazioni federate e dopo esame effettuato dalla **CTN** di competenza, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti, può iscrivere i loro veicoli nei Registri all'uopo istituiti rilasciando i relativi Certificati/attestati a firma del legale rappresentante o suo delegato:

1.3.1 Certificato di Identità (omologazione)

1.3.2 Certificato di Rilevanza Storica e collezionistica

1.3.3 Attestato di datazione e storicità (ai fini fiscali)

1.3.4 Carta di Identità FIVA

1.4 Per il rilascio degli stessi deve essere redatta Domanda su apposita modulistica predisposta dalla Segreteria dell'A.S.I. , corredata dalle produzioni indicate che dovrà essere depositata presso la Segreteria del Club.

2) CONTENUTO E MODALITA' DI RILASCIO DEI SINGOLI DOCUMENTI

2.1 Certificato di Identità (omologazione)

2.1.1 Documento di riconoscimento riguardante i veicoli costruiti e allestiti da oltre venti anni (giorno/mese/anno) contenente la fotografia, la datazione, gli estremi identificativi, la descrizione dello stato di conservazione o dell'avvenuto restauro, la classificazione nonché l'annotazione delle eventuali difformità dallo stato d'origine riscontrate ma accettabili, secondo le

norme del **Codice Tecnico Internazionale FIVA vigente** e, se necessario, la sintesi della storia del veicolo.

Viene concesso in uso al tesserato insieme ad una targa metallica corrispondente al documento. A richiesta, potranno essere rilasciati, contestualmente al **Certificato d'Identità(omologazione)** anche la **Carta di Identità FIVA**, l'**Attestato di datazione e storicità** e il **Certificato di Rilevanza Storica**. Consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte al Calendario nazionale ASI ed il particolare trattamento assicurativo.

2.1.2 Il Tecnico di Club ed almeno due **Commissari od Esperti di Marca e/o di Modello e di settore della CTN** di competenza, procederanno, nella seduta fissata da quest'ultima, all'esame del veicolo proponendo la sua identificazione e classificazione secondo i **tipi** e i **gruppi** previsti dal **Codice Tecnico Internazionale FIVA vigente**. In apposita relazione, annoteranno sinteticamente la storia del veicolo e le eventuali difformità dallo stato di origine.

2.1.3 In casi eccezionali di comprovato impedimento del **Tecnico di Club** o di eccessiva distanza tra la sua sede e quella dove verrà esaminato il veicolo, il Presidente del Club potrà chiedere alla **CTN** di competenza che esso venga esaminato dai soli componenti la stessa Commissione.

2.1.4 A richiesta dell'interessato e dopo aver redatto la relazione di cui al punto 2.1.2, i componenti la **CTN** di competenza potranno rilasciargli a vista un **Permesso di Partecipazione** alle manifestazioni iscritte a calendario nazionale ASI, valido per il periodo massimo di sei mesi, rinnovabile a discrezione della **CTN** di competenza.

2.1.5 A seguito della relazione della **CTN** di competenza, la quale provvederà alla rettifica di eventuali imprecisioni od inesattezze riguardanti la datazione, l'identificazione e la classificazione per **tipi** e **gruppi** del veicolo, l'ASI potrà iscrivere il veicolo nell'apposito Registro e rilasciare il **Certificato di Identità (omologazione)** , sospendendo l'eventuale **Permesso di Partecipazione**.

2.1.6 In caso di esito negativo dell'esame, la domanda di **Certificato di Identità (omologazione)** verrà archiviata. A richiesta dell'interessato e sussistendone gli specifici requisiti, l'ASI potrà concedere l'**Attestato di datazione e storicità** previsto al punto 2.3.

2.2 Certificato di Rilevanza Storica e collezionistica(CRS)

2.2.1 Documento essenziale per acquisire la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico e presupposto per l'iscrizione in un Registro (A.S.I. – F.M.I., ALFA ROMEO, FIAT e LANCIA). Disciplinato dal Decreto 17/12/2009, pubblicato sul supplemento ordinario n. 55 alla G.U. del 19.03.2010 e dalla Circolare Prot. N. 79260 del 04.10.2010.

Esso è conforme all'allegato I del D.M. menzionato ed attesta la data di costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo, in sintonia con la scheda diramata dalla Casa costruttrice al momento dell'omologazione del modello medesimo. Viene rilasciato ai veicoli costruiti da oltre venti anni. Consente l'immatricolazione o la re immatricolazione in Italia di veicoli radiati (d'Ufficio o per volontà del proprietario) o provenienti dall'estero e la loro revisione periodica, ai sensi dell'art. 9 del D.M. citato.

2.2.2 Il Tecnico di Club procederà alla identificazione del veicolo e della sua carrozzeria o allestimento e redigerà una relazione che inoltrerà alla segreteria della **CTN** di competenza, insieme alla domanda.

2.2.3 A seguito della relazione del **Tecnico di Club**, l'**ASI** potrà iscrivere il veicolo nell'apposito Registro e rilasciare il CRS ovvero richiedere ulteriore documentazione e/o una nuova identificazione e relazione da parte di almeno due componenti la **CTN** di competenza, nominati dal **Presidente della Commissione** medesima, in esito alla quale deciderà.

2.2.4 In caso di decisione favorevole, l'**ASI** iscriverà il veicolo negli appositi Registri e rilascerà il **CRS**. In caso contrario, la domanda di **CRS** verrà archiviata.

2.3 Attestato di datazione e storicità

2.3.1 Documento contenente la datazione e gli estremi identificativi del veicolo che consente di ottenere il trattamento previsto dagli art. 60 del Codice della Strada e 215 del suo Regolamento , l'esenzione dal pagamento della tassa di possesso ai sensi dell'art.5 del DL 30/12/82 convertito in legge 28/2/83 n.53 e successive modificazioni, nonché il particolare trattamento assicurativo (se richiesto dalle Compagnie di Assicurazione) .

Viene inoltre rilasciato *ad probationem* , ai sensi dell'art.63 commi 2 e 3 della Legge 342/2000, a tutti i veicoli costruiti da oltre venti anni purchè dotati di:

- meccanica e telaistica conforme all'originale;
- motore del tipo montato in origine dal Costruttore o compatibile purchè storicizzato da almeno venti anni e adeguatamente documentato;
- interni/esterni e selleria integri e decorosi, in condizioni migliori di quelle d'uso quotidiano;
- carrozzeria e/o allestimento originale, oppure modificato o sostituito da almeno venti anni ;
- accessori ed eventuali dotazioni supplementari originali o storicizzate in quanto offerte come opzionali nel normale periodo di utilizzo del veicolo; possono essere dotati di tutti quei dispositivi di vario genere previsti dal CdS vigente necessari a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme attuali di circolazione per tali veicoli;
- condizioni generali che dimostrino la cura e l'attenzione nella detenzione del veicolo e che non ne suppongano l'utilizzo quotidiano di trasporto.

Viene rilasciato contestualmente al **Certificato di Identità (Omologazione)** ed alla **Carta di Identità FIVA o al Certificato di Rilevanza Storica**.

2.3.2 Il **Tecnico di Club**, ricevuta la domanda, dopo aver proceduto personalmente alla visita del veicolo, alla sua identificazione ed all'accertamento dell'esistenza dei requisiti richiesti nel precedente punto, redigerà una breve relazione che, insieme alla domanda redatta sull'apposito stampato predisposto dalla **CTN**, invierà alla Segreteria Generale dell'**ASI**.

2.3.3 L'**ASI**, vista la domanda e letta la relazione del **Tecnico di Club**, potrà iscrivere il veicolo nell'apposito Registro e rilasciare l'**Attestato di iscrizione (datazione e storicità)** ovvero richiedere la produzione di ulteriori documenti. Potrà anche non accogliere la domanda ed archivarla.

2.4. Carta d'Identità FIVA

2.4.1 Documento di riconoscimento del veicolo contenente la fotografia, la datazione, gli estremi identificativi, la classificazione nonché l'annotazione di eventuali difformità dallo stato di origine riscontrate, secondo le norme del **Codice Tecnico Internazionale FIVA vigente** e, se necessario, la sintesi della storia del veicolo. Viene emesso ai sensi degli art.3 (**Classifications Technique des vehicules**) e 6 (**Carte d'Identité FIVA**) del **Codice Tecnico Internazionale vigente** e concesso in uso al tesserato. Consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario internazionale FIVA e il particolare trattamento assicurativo. Non consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario nazionale ASI e non può essere

rilasciato a veicoli immatricolati nei paesi esteri. E' valido dieci anni e deve essere rinnovato al momento dell'eventuale cambio di proprietà del veicolo.

Viene rilasciato a tutti i veicoli che abbiano compiuto 30 anni.

2.4.2 Il Tecnico di Club ed almeno due **Commissari od Esperti di Marca e/o di Modello e di settore della CTN** di competenza, procederanno, nella seduta fissata da quest'ultima, all'esame del veicolo proponendo la sua identificazione e classificazione secondo i **tipi e i gruppi** previsti dal **Codice Tecnico Internazionale FIVA vigente**. In apposita relazione, annoteranno sinteticamente la storia del veicolo e le eventuali difformità dallo stato di origine.

Qualora il veicolo fosse già dotato di **Certificato di Identità (omologazione)** il cui esame sia stato effettuato da non più di un anno, il documento verrà rilasciato con l'annotazione dei nomi degli esaminatori. Qualora invece l'esame risalisse ad oltre un anno e fino a dieci, il tesserato dovrà produrre una serie di fotografie attuali comprovanti il perdurare delle condizioni tecniche ed estetiche che hanno consentito il rilascio del **Certificato di Identità (omologazione)**. In tal caso, sulla **Carta di Identità FIVA** saranno annotati i nomi dei due esperti che avranno verificato la rispondenza delle condizioni visibili nelle attuali foto con quelle visibili nelle foto allegate alla domanda di **Certificato di Identità (omologazione)**.

2.4.3 In casi eccezionali di comprovato impedimento del **Tecnico di Club** o di eccessiva distanza tra la sua sede e quella dove verrà esaminato il veicolo, il Presidente del Club potrà chiedere alla **CTN** di competenza che esso venga esaminato dai soli componenti la stessa Commissione.

2.4.4 A seguito della relazione degli esaminatori, i quali provvederanno alla rettifica di eventuali imprecisioni od inesattezze riguardanti l'identificazione e la classificazione per **tipi e gruppi** del veicolo, l'ASI potrà rilasciare il documento.

2.4.5 In caso di esito negativo dell'esame, la domanda di **Carta di Identità FIVA** verrà archiviata. L'interessato avrà la facoltà di appellarsi alla **Commissione Tecnica Internazionale FIVA**, nei modi e termini da questa previsti.

2.4.6 In caso di urgenza manifestata dal richiedente, il luogo e la data dell'esame potranno essere concordati con la segreteria della **CTN** di competenza e i costi di trasferta degli **Esperti di Marca e/o di modello e di settore** saranno a carico del richiedente.

2.4.7 In caso di urgenza determinata dalla imminente partecipazione a manifestazioni internazionali o ad eventi che si tengono all'estero, la segreteria della **CTN** di competenza, in via eccezionale, potrà rilasciare una **Carta di Identità FIVA** provvisoria, stabilendone il periodo di validità.

2.4.8 Allorchè il giudizio venga richiesto direttamente dalla FIVA, per veicoli posseduti da non tesserati all'ASI, esso sarà espresso dopo esame condotto da almeno due **Esperti di Marca e/o modello e di settore** all'uopo nominati. In caso di urgenza, si adotteranno le modalità dei superiori punti 2.4.6 e 2.4.7.

3. SPECIFICHE TECNICHE E NORMATIVE DEL SETTORE TRASPORTI CIVILI

3.1 La carta di circolazione (se presente) dovrà essere libera da ogni Licenza o Autorizzazione al trasporto merci o persone prevista dal vigente C.d.S. per l'uso professionale. In ogni caso, comunque, per consentire quanto sopra, l'iscrizione ai **Registri ASI** avverrà in una prima fase solamente ai fini non fiscali, il che consentirà di effettuare il duplicato della Carta di

Circolazione per cambio di destinazione d'uso presso gli uffici del **D.T.T. (Motorizzazione)** competente per territorio esibendo il **Certificato di Rilevanza Storica** che comprova la avvenuta iscrizione al **Registro Storico ASI**; in seguito, dovrà essere prodotta in Segreteria ASI una copia completa della nuova Carta di Circolazione libera dai titoli di trasporto succitati, con portata annullata e indicante la avvenuta annotazione della iscrizione al **Registro Storico ASI**: **solo dopo questa fase** verrà inserita la validità anche ai fini fiscali del documento già rilasciato.

4) VARIE

4.1 La dizione “Associazioni federate”, contenuta nel presente Regolamento, comprende tutte le Associazioni od Enti federati dall'ASI (Soci) anche se denominati Circolo, Club, Registro, ecc.

4.2 Duplicati : L'iscritto potrà chiedere e ottenere **duplicato** dei documenti per i quali ne è consentito il rilascio, previa domanda corredata di denuncia alle competenti Autorità nel caso di furto o smarrimento ovvero dell'originale del documento stesso nel caso fosse deteriorato, nonché il rimborso delle spese di segreteria.

4.3 Migliorie o modifiche successive all'esame della CTN

4.3.1 Le eventuali modifiche o migliorie apportate al veicolo iscritto in uno dei Registri ASI dovranno essere comunicate alla Segreteria della **CTN** di competenza per l'aggiornamento dell'archivio.

4.4 Sospensione e cancellazione dai Registri

4.4.1 La **CTN** di competenza, qualora accertasse che siano venuti meno in via temporanea o definitiva i requisiti per mantenere l'iscrizione, potrà avanzare al **Consiglio Federale** proposta di sospensione o cancellazione del veicolo dai **Registri ASI**. La **Carta d'Identità FIVA** è disciplinata dall'art.6 del **Codice Tecnico Internazionale FIVA**.

4.4.2 A seguito della cancellazione del veicolo dai **Registri**, l'intestatario dei documenti concessi in uso o il detentore, dovrà restituirli, insieme all'eventuale targa, all'ASI che ne è proprietario.

4.5 Ricorsi

4.5.1 Avverso le relazioni delle **CTN** è esperibile, da parte dell'avente diritto, ricorso supportato da documentazione storica e relazione di parte, entro 60 giorni dalla ricezione del documento su esse fondato. Il ricorso verrà esaminato da un **Collegio** composto dai **Presidenti delle Commissioni Tecniche dell'ASI** e da almeno due **Esperti di Marca e/o modello e di settore** della **CTN** di competenza, diversi da quelli che hanno già esaminato il veicolo. Il Presidente della Commissione interessata fungerà da relatore, senza diritto di voto. Il ricorrente potrà chiedere di essere sentito e di presenziare all'eventuale nuovo esame del veicolo. Il verdetto di detto **Collegio** sarà definitivo e non impugnabile.

4.5.2 Il **Collegio** si limiterà alla disamina della domanda, dei documenti e delle argomentazioni contenute nel ricorso, con la presenza, se richiesta, del ricorrente. Nel caso in cui il **Collegio** ritenesse necessaria una nuova ispezione del veicolo, questa sarà effettuata in occasione di una sessione di esame, senza aggravio di costi a carico del ricorrente; qualora se ne ravvisasse

l'urgenza, l'esame sarà tenuta in data e luogo da concordare con il ricorrente e i costi di trasferta e di ospitalità dei Commissari saranno a carico dell'ASI.

Nel caso in cui invece sia il ricorrente a manifestare urgenza per l'esame dal vivo, la richiesta dovrà essere corredata di versamento cauzionale di somma da stabilirsi in relazione ai costi di trasferta degli **Esperti di Marca e/o Modello e di settore**. Tale somma verrà restituita al ricorrente nel caso di accoglimento del ricorso; verrà invece incamerata dall'**ASI** nel caso di suo rigetto o di accoglimento parziale, anche se per motivi non rilevati dai precedenti esaminatori.

4.5.3 Non è ammissibile alcun ricorso in ordine alla **Carta di Identità FIVA** in quanto di competenza degli Organi della Federazione Internazionale.

4.5.4 Per motivi operativi, ogni **CTN**, previa delibera del **Consiglio Federale**, potrà adottare particolari correttivi.

Testo approvato dalla CTN Trasporti Civili nella riunione del 16.02.2008 a Torino

Testo modificato in data 19.03.2010 in base al D.M. 17.12.2009

Testo modificato in data 03/01/2012

CODICE TECNICO INTERNAZIONALE FIVA

1. DEFINIZIONE E REGOLE GENERALI

Lo scopo complessivo è preservare e mantenere in condizioni di guidabilità tutti i veicoli che cadono sotto i periodi di classificazione **FIVA**.

1.1

Un veicolo storico è un veicolo spinto meccanicamente e fabbricato da più di

23 anni	regola per gli anni	2004-2005
24 anni	regola per gli anni	2006-2007
25 anni	regola per gli anni	2008-2009 e seguenti

Preservato e mantenuto in una condizione prevalentemente corretta, in custodia di una persona od organizzazione che lo detenga per il proprio interesse storico e tecnico e non come mezzo di trasporto quotidiano e per il quale FIVA, su richiesta, emetterà una **Carta d'Identità FIVA**.

1.2

I veicoli dovrebbero in teoria essere preservati ed usati come forniti dal fabbricante al pubblico, includendo qualsiasi equipaggiamento originale ed accessori che erano offerti dal fabbricante o generalmente in vendita durante il normale periodo di vita del veicolo.

2. MODIFICHE

2.1

Qualsiasi altra modifica, alterazione o cambiamento deve essere evitata. Se effettuata, deve essere nello spirito del periodo in cui il veicolo era normalmente usato ed in modo che il veicolo possa essere riconvertito alla condizione originale con il minimo sforzo e costo possibile.

2.2

Le modifiche, alterazioni e altri cambiamenti devono in teoria essere limitati a quelli richiesti dalle Autorità per garantire l'uso sicuro del veicolo in strada o diventare necessari perché le parti pertinenti non sono più disponibili o riproducibili ad un costo ragionevole.

2.3

Tutte le modifiche, alterazioni o cambiamenti devono essere documentate in modo che i futuri proprietari conoscano in che misura il veicolo differisce dalle condizioni originali. Questa informazione deve apparire a pag.4 della Carta di Identità FIVA.

CLASSIFICAZIONE TECNICA DEI VEICOLI

TIPO A – STANDARD

Veicolo dalle caratteristiche di serie quale consegnato dal Costruttore. Per i veicoli dei gruppi di preservazione da 2 a 4, gli allestimenti opzionali, le modifiche minime di abbellimento e gli accessori tipici disponibili sul mercato d'epoca, sono accettabili, così come gli equipaggiamenti ed i corredi d'origine.

TIPO B – MODIFICATO D'EPOCA

Veicolo specificatamente fabbricato o modificato nel suo periodo per una precisa finalità. Tipico nel suo genere e quindi di interesse storico ben determinato. Unicamente a ciò che concerne i gruppi di preservazione da 1 a 4, il fabbricante di tale veicolo è considerato “costruttore”.

TIPO X – ECCEZIONE

Veicolo standard che ha subito modifiche fuori periodo. Le modifiche introdotte che non riguardano né l'autotelaio né il pianale o in ogni caso l'allestimento ivi montato, devono rispettare le norme di cui al punto **2.1** e fare ricorso a parti appropriate al periodo o fabbricate con le stesse caratteristiche (forma, materiali e risultati).

TIPO C – RIPRODUZIONE

Veicolo costruito fuori dalla propria epoca, con o senza parti autentiche che imita un modello del periodo. Tale veicolo deve essere identificato in modo da indicare chiaramente che si tratta di una riproduzione. Il fabbricante di tale veicolo è considerato come “costruttore” per quanto definito dal gruppo di preservazione **4**. Tale veicolo non potrà essere preso in considerazione se la sua data di fabbricazione non rientra nei criteri FIVA. Prima di rilasciare la Carta d'Identità FIVA per un veicolo di questo tipo, l'ANF deve riferirsi alla Commissione Tecnica FIVA per la decisione finale.

GRUPPI DI PRESERVAZIONE DELL'AUTOVEICOLO

GRUPPO 1 – AUTENTICO

Un autoveicolo come originariamente prodotto, inalterato o poco deteriorato. Completamente originale, comprese le finizioni esterne e interne; eccezioni solo per pneumatici, candele, batterie ed altri pezzi deteriorabili.

GRUPPO 2 – D'ORIGINE

Un autoveicolo sottoposto a normale impiego ma mai restaurato, con specifiche originali ed una storia continua ed in condizioni originali anche se deteriorate. Parti che normalmente si deteriorano possono essere sostituite con parti rispondenti alle specifiche del periodo. Vernice, trattamenti galvanici e tappezzeria, rimpiazzate nel periodo d'uso, sono permesse.

GRUPPO 3 – RESTAURO

Un autoveicolo con identità conosciuta, completamente o parzialmente smontato, ricondizionato e rimontato, con solo minime deviazioni dalla specifica del costruttore in caso di indisponibilità di parti o materiali.

Ricambi originale del costruttore devono essere usati se disponibili ma possono essere rimpiazzati con altri dalle medesime caratteristiche. Finizione interna ed esterna il più vicino possibile alla specifica del periodo.

GRUPPO 4 – RICOSTRUITO

Parti di uno o più veicoli dello stesso modello o tipo assemblate in un autoveicolo il più vicino possibile alle specifiche originali del costruttore. Parti possono essere state fabbricate nel processo di ricostruzione oppure prodotte fuori dal periodo (come carrozzeria, blocco motore, testa cilindri od altre parti non portatrici di identità). Finizione interna ed esterna il più vicino possibile alle specifiche del periodo.